



CASA DI CURA PRIVATA
"VILLA MICHELINO"
FRA S.R.L.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Giulia Roperto

- con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con deliberare n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2012 (c.d. Piano di Rientro);

- con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- con la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

- con DCA n. 14 del 2/04/2015 sono stati approvati i Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135;

- in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma Operativo, la Regione Calabria intende porre su basi di maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e gli erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio sanitarie e riformulare un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, che tenga conto dell'evoluzione normativa nazionale ed europea, orientata ad assicurare che le strutture siano in possesso, oltre i requisiti ulteriori per l'accreditamento, anche di requisiti minimi di affidabilità e onorabilità in ordine ad una corretta gestione del rapporto con la Regione, anche al fine di elevare standard di qualità e trasparenza;

- i predetti obiettivi possono essere perseguiti, tra l'altro, attraverso l'acquisizione da parte della ASP competente della documentazione elencata all'articolo 2) del presente accordo;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con deliberare n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2012 (c.d. Piano di Rientro);

- con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, co. 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 è stato nominato l'Ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;

- con la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3.2015 è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;

- in coerenza con gli obiettivi posti dal Programma Operativo, la Regione Calabria intende porre su basi di maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Provinciali e gli erogatori privati di prestazioni sanitarie e socio sanitarie e riformulare un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, che tenga conto dell'evoluzione normativa nazionale ed europea, orientata ad assicurare che le strutture siano in possesso, oltre i requisiti ulteriori per l'accreditamento, anche di requisiti minimi di affidabilità e onorabilità in ordine ad una corretta gestione del rapporto con la Regione, anche al fine di elevare standard di qualità e trasparenza;

- i predetti obiettivi possono essere perseguiti, tra l'altro, attraverso l'acquisizione da parte della ASP competente della documentazione elencata all'articolo 2) del presente accordo;

L'ASP e l'Erogatore sono di seguito congiuntamente denominati anche "parti" o, singolarmente, "parte".

La Casa di Cura Villa Michelino FRA.RO srl, erogatore di prestazioni di assistenza ospedaliera, in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Angela Giulia Roperto, C.F./P.I. 01473410791 con sede legale in Lamezia Terme via Duca D'Aosta n. 164, (di seguito per brevità "Erogatore" o "Struttura"), dall'altra parte,

F

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con sede legale in Catanzaro, Via Viniario Cortese, n.25, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, dr. Giuseppe Perri, P.I. 02865540799 (di seguito per brevità "ASP"), da una parte

TRA

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di aprile in Catanzaro


CONTRATTO
per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale



**AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO**



Rep. n. 863 del 03.04.2018



CASA DI CURA PRIVATA
"VILLA MICHELINO"
F.R.A.R.O. S.R.L.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Giulia Roberto

q assistenza sanitaria residenziale in RSA Medicalizzata per n. p.l. _____;
q assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA Disabili per n. p.l. _____;
q assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA Anziani per n. p.l. _____;
n. p.l. _____ *residenziali*;
n. trattamento _____ *semiresidenziali*;

q assistenza riabilitativa psichiatrica per:
APA e PAC riferite alle Discipline Accreditate;
X assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio (compresi APA e PAC) per le seguenti branche;
Riabilitazione ad indirizzo prevalente muscolo scheletrico p.l. ordinari n. 26 - p.l. n. 2 DH;
Day Surgery p.l. n. 3



X assistenza ospedaliera per n. p.l. 58 (p.l. totali) per le seguenti discipline:
Ortopedia e Traumatologia p.l. ordinari n. 27;
Riabilitazione ad indirizzo prevalente muscolo scheletrico p.l. ordinari n. 26 - p.l. n. 2 DH;

- 2. La struttura eroga, in regime di accreditamento istituzionale le seguenti prestazioni di (barrare la/caselle corrispondenti):
D'Aosta 164, cod. struttura 180051, cod. NSIS _____, (di seguito denominata "Struttura").
del 08 febbraio 2017 per la struttura Villa Michelino F.R.A.R.O. srl, sita in Lamezia Terme, Via Duca fermato l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il D.P.G.R. n. 136 del 11.07.2012, con DCA n. 13 con D.P.G.R. n. 17 del 5 febbraio 2013 e D.P.G.R. n. 49 del 17 aprile 2013, che la Regione Calabria ha con-

Articolo 1 Identificazione della struttura e dichiarazioni

1. L'Erogatore è titolare di autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo rilasciati con D.P.G.R. n. 17 del 5 febbraio 2013 e D.P.G.R. n. 49 del 17 aprile 2013, che la Regione Calabria ha con-

fermato l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il D.P.G.R. n. 136 del 11.07.2012, con DCA n. 13 del 08 febbraio 2017 per la struttura Villa Michelino F.R.A.R.O. srl, sita in Lamezia Terme, Via Duca D'Aosta 164, cod. struttura 180051, cod. NSIS _____, (di seguito denominata "Struttura").

La struttura eroga, in regime di accreditamento istituzionale le seguenti prestazioni di (barrare la/caselle corrispondenti):

X assistenza ospedaliera per n. p.l. 58 (p.l. totali) per le seguenti discipline:
Ortopedia e Traumatologia p.l. ordinari n. 27;
Riabilitazione ad indirizzo prevalente muscolo scheletrico p.l. ordinari n. 26 - p.l. n. 2 DH;
Day Surgery p.l. n. 3

q assistenza riabilitativa psichiatrica per:
APA e PAC riferite alle Discipline Accreditate;
X assistenza specialistica ambulatoriale e di laboratorio (compresi APA e PAC) per le seguenti branche;
Riabilitazione ad indirizzo prevalente muscolo scheletrico p.l. ordinari n. 26 - p.l. n. 2 DH;
Day Surgery p.l. n. 3

q assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA Anziani per n. p.l. _____;
q assistenza socio-sanitaria residenziale in RSA Disabili per n. p.l. _____;
q assistenza sanitaria residenziale in RSA Medicalizzata per n. p.l. _____;

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono quanto segue:

- che la definizione del budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento.
- che le tariffe regionali applicate sono quelle *ratione temporis* vigenti;
- che la definizione del budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento.

VISTI:

- il comma 2 dell'art. 8-*quater* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., ai sensi del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinq*ues del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinq*ues, comma 2 D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinq*ues, comma 2, lettera e-*bis* D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinq*ues, comma 2-*quater* D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- l'art. 8 *quinq*ues, comma 2 *quinq*ues D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che prevede espressamente: "in caso di mancanza stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* della struttura e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso";
- la L.R. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n. 13 dell'01/09/2009;
- il Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR);
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute 2014-2015, di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR);
- Visto il D.M. n. 70 del 02/04/2015;
- Visto il DCA n. 64 del 05/07/2015;

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO





S ERVIZIO
S ANITARIO
R EGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



- q assistenza socio-sanitaria residenziale in Casa Protetta Anziani per n. p.l. _____;
- q assistenza socio-sanitaria residenziale in Casa Protetta Disabili per n. p.l. _____;
- q assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso per:

n. p.l. _____ residenziali;

n. trattamenti _____ semiresidenziali;

q assistenza riabilitativa estensiva extra-ospedaliera per:

n. p.l. _____ residenziali;

n. trattamenti _____ semiresidenziali;

n. trattamenti _____ ambulatoriale singolo;

n. trattamenti _____ ambulatoriale di gruppo;

n. trattamenti _____ domiciliari;

3. L'Erogatore accetta di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le quali è stato accreditato per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nei limiti delle risorse assegnate, e delle direttive del Dipartimento Tutela della Salute e dell'ASP. Al tal fine, ferma restando l'acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo 2), l'Erogatore dichiara:

- a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è stato avviato nei suoi confronti;
- b. di aver/non aver presentato domanda di concordato preventivo;
- c. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale della struttura;
- d. di possedere alla data odierna tutti i requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici ed organizzativi necessari per l'esercizio, presso la propria struttura, delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, impegnandosi a garantire la permanenza di detti requisiti per tutta la durata del presente Contratto, sono fatti salvi caso fortuito e forza maggiore.

Articolo 2

Documentazione e adempimenti

L'ASP è tenuta ad acquisire, per tramite della struttura, ovvero direttamente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", la seguente documentazione:

- a. certificazione di iscrizione in CIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti *no profit*) l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
- b. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti *no profit*) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
- c. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese:
 - c.1. i cui contratti non superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art. 1 lettera c), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione prevista dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1) e 2);
 - c.2. i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), oltre a quanto dichiarato dal legale rappresentante all'art. 1 lettera c), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai



corni 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi;

d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della struttura, attestante l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili secondo le modalità di cui all'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., del casella-rio giudiziario dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della struttura per le finalità precisate al successivo articolo 12).

f) dichiarazione attestante l'avvenuta adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati;

f.1. per i contratti il cui valore sia pari o superiore a € 200.000,000 annuo, dichiarazione del legale rappresentante della struttura attestante l'avvenuta adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in materia di prevenzione dei reati, ovvero l'adozione di un codice etico sulla base del modello proposto dalla Regione e impegno all'adozione dello stesso entro il 30 giugno 2018;

f.2. per i contratti il cui valore sia pari o superiore a Euro 200.000,00 per effetto di aggregazioni successive al _____, dichiarazione del legale rappresentante della struttura attestante l'adozione di un codice etico sulla base del modello proposto dalla Regione e impegno all'adozione dello stesso entro il _____;

f.3. per i contratti il cui valore è inferiore a € 200.000 annuo, dichiarazione del legale rappresentante della struttura attestante l'adesione al codice etico adottato sulla base del modello proposto dalla Regione; autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possiede le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. 412/1991;

h) dichiarazione circa l'osservanza della normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. L'erogatore è tenuto a trasmettere tutte le dichiarazioni sopra richieste e i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia entro il _____.

3. Su richiesta dell'ASP o del Dipartimento Tutela della Salute, l'Erogatore fornirà all'ASP ogni ulteriore eventuale documento che non sia già in possesso della amministrazione richiedente, comprovante il possesso di ciascuna ASP è tenuta a verificare la documentazione nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione e, comunque, entro e non oltre il _____.

5. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero delle indicazioni e dichiarazioni necessarie, l'ASP diffida la struttura ad adempiere entro e non oltre 15 giorni; in caso di inottemperanza si applica quanto previsto al successivo articolo 12, comma 5.

Articolo 3
Oggetto del Contratto

1. Sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito al successivo articolo 4, l'ASP affida all'Erogatore lo svolgimento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie meglio indicate al superiore articolo 1, a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, opteranno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.






CASA DI CURA PRIVATA
"VILLA MICHELINO"
FRAZIONE DI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angelina Roperto

- 1.1. Le strutture che erogano prestazioni per acuti nell'ambito della programmazione regionale delle attività ospedaliere per acuti, nella logica dell'integrazione pubblico-privato e della solidarietà di sistema, sono tenute a mettere a disposizione i posti letto richiesti per il ricovero di pazienti provenienti da PS/DEA, previo preavviso di almeno 24 ore, segnalato dallo stesso PS/DEA e dalla relativa Direzione Sanitaria. L'attività di cui sopra non potrà comunque superare di norma il limite massimo del 15% dell'attività di ricovero consentita alla struttura stessa ed è ricompresa nei limiti del budget assegnato. Tali richieste vanno comunicate anche alla Regione Calabria, Direzione del Dipartimento tutela della Salute. Il trasferimento da PS/DEA verso la struttura deve essere effettuato garantendo la sicurezza del paziente e la sua trasferibilità.
- 1.2. Il volume delle prestazioni erogabili nei limiti del tetto di spesa preventivato, distinte per tipologia e per tipo di ricovero (degenza ordinaria e degenza a ciclo diurno), per discipline e per classe di DRG devono obbligatoriamente essere riportate nell'allegato A) al presente atto. L'erogatore, con la firma del presente atto, s'impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni. Eventuali deroghe motivate dovranno essere espressamente autorizzate dall'ASP territorialmente competente, previo parere vincolante del Dipartimento Tutela della Salute.
- 1.3. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i Direttori Generali/Commissari delle ASP devono garantire il confronto tra gli erogatori privati accreditati e le Direzioni sanitarie dei singoli Presidi Ospedalieri, afferenti il territorio di rispettiva competenza, al fine di concordare forme di collaborazione finalizzate a decongestionare le U.O.O. di degenza per acuti delle strutture pubbliche, favorendo il trasferimento dei pazienti che necessitano di trattamenti in post-acute, fruibili presso le strutture accreditate, fermo restando il limite complessivo di budget assegnato.
2. Per le erogazione delle prestazioni di APA e PAC: il budget assegnato all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari).
3. Per le strutture che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale: il budget assegnato all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari).



Casa di Cura Villa Michelino	2.384.248,23	1.710.458,90	622.282,68	138.221,18	4.855.211,00
Struttura	Totale acuti escluso funzioni e APA/PAC -20%	Totale post- acuti	Somma criteri A-B-C-	Premialità alta com- plessiva	Totale acuti + post acuti

1. Per le strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera il budget assegnato all'Erogatore dal decreto commissariale n.70 del 15 marzo 2018 per l'anno 2018 è di € 4.855.211,00 comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori Regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari).

Articolo 4
Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale

2. L'Erogatore si obbliga a svolgere le prestazioni sanitarie e socio sanitarie per tutta la durata del presente Contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.
3. L'ASP territorialmente competente s'impegna, in base alla vigente normativa, a remunerare la struttura nei limiti di seguito indicati.

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie



**AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO**





CASA DI CURA PRIVATA "VILLA MICHELINO" FRA. RO. 00111 IL PRESIDENTE Dott.ssa Angela Giulia Roperto

5. Per le strutture che erogano prestazioni di RSA Anziani/RSA Disabili/CP Anziani/CP Disabili (distinguere le diverse tipologie): il budget complessivo assegnato all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____, come di seguito calcolato:
- 5.1. RSA Anziani: pi acquistati n. _____ x retta giornaliera € _____ x n. _____ gg. = € _____ - % a carico Fondo Sociale = € _____ a carico Fondo Sanitario Regionale. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
 - 5.2. RSA Disabili: pi acquistati n. _____ x retta giornaliera € _____ x n. _____ gg. = € _____ - % a carico Fondo Sociale = € _____ a carico Fondo Sanitario Regionale. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
 - 5.3. CP Anziani: pi acquistati n. _____ x retta giornaliera € _____ x n. _____ gg. = € _____ - % a carico Fondo Sociale = € _____ a carico Fondo Sanitario Regionale. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
 - 5.4. CP Disabili: pi acquistati n. _____ x retta giornaliera € _____ x n. _____ gg. = € _____ - % a carico Fondo Sociale = € _____ a carico Fondo Sanitario Regionale. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
4. Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, occorre far riferimento a quanto riportato:
- 4.1. il volume delle prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e branca specialistica, nei limiti del tetto di spesa preventivato (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) viene obbligatoriamente riportato nell'allegato B) al presente atto. L'erogatore, con la firma del presente atto, si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni.
 - 4.2. Eventuali deroghe motivate dovranno essere espressamente autorizzate dall'ASP territorialmente competente, previo parere vincolante del Dipartimento Tutela della Salute.
 - 4.3. la Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico prescrittore le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.
 - 4.4. Azienda effettuerà controlli informativi sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste. I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:
 - il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
 - il rispetto delle condizioni di prescrittibilità in rapporto alla diagnosi;
 - le modalità di erogazione delle prestazioni.
 - 4.5. per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriata delle prestazioni erogate, l'Erogatore si obbliga a trasmettere all'ASP e alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in merito ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati di cui all'art. 50, co. 6 e 7 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/03.




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO



Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie



13. Le Parti, infatti, convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del S.S.R. e, ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra S.S.R. che le prestazioni erogate oltre il budget (tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del conto delle liste d'attesa e delle priorità assistenziali stabilite con apposito atto regionale, fermo restando che il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto il corso dell'anno, tenendo l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare, sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le Parti si danno atto che Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie, spettanti all'Erogatore per l'anno 2018.
12. Le prestazioni erogate nell'anno 2018, in regime di *provogatio* ai sensi dell'art. 9 del contratto stipulato nell'anno 2017, nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente contratto, sono ricomprese nel Tetto massimo annuo, per come determinato al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2018.
11. In caso di mancata sottoscrizione del presente accordo sarà avviata nei confronti dell'Erogatore la procedura di sospensione dell'accréditamento, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.lgsd. 502/92 e s.m.i.
10. Tenuto conto di quanto chiarito sopra, l'Erogatore ha preso atto e con il presente Contratto dichiara espressamente di accettare, per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, completamente ed incondizionatamente, quale tetto massimo annuo 2018 (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di Euro 4.855.211,00.
9. Tale *budget* si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
- 8.1. Per le strutture che erogano prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso il *budget* all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____
- 8.1. Per le strutture che erogano prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso il *budget* all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____
- 7.1. Tale *budget* si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
- 7.1. Per le strutture che erogano prestazioni psichiatriche: il *budget* all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____
- 6.1. Tale *budget* si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione Calabria;
- 6.1. Per le strutture che erogano prestazioni di riabilitazione estensiva extra-ospedaliera: il *budget complessivo* assegnato all'Erogatore dal decreto commissariale n. _____ del _____ per l'anno 2018 è di € _____, come di seguito calcolato:
- | | | |
|------------------------------|--|---|
| Ciclo continuativo | pl acquistati | n. _____ x tariffa € _____ x n. _____ gg = € _____; |
| Ciclo diurno | trattamenti | n. _____ x tariffa € _____ x n. _____ gg = € _____ a carico |
| Fondo Sociale | del Fondo Sociale = € _____ a carico del Fondo Sanitario Regionale | |
| Ambulatoriale individuale | trattamenti | n. _____ x tariffa € _____ x n. _____ gg = € _____; |
| Ambulatoriale piccolo gruppo | trattamenti | n. _____ x tariffa € _____ x n. _____ gg = € _____; |
| Domiciliare | trattamenti | n. _____ x tariffa € _____ x n. _____ gg = € _____; |
- 5.5. Durante eventuali ricoveri degli ospiti in Ospedale, le strutture devono mantenere per almeno 10 giorni, il posto letto riservato, e tale garanzia per il paziente viene remunerata con il 10% della retta a carico del SSR.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANZARO





CASA DI CURA PRIVATA "VILLA MICHELINO" FRARÒ S.R.L. IL PRESIDENTE Dott.ssa Angela Giulia Roperto

- 14. Al fine del riconoscimento della remunerazione effettiva a consuntivo, oltre che del monitoraggio di cui all'art. 6), l'Erogatore è tenuto al rispetto delle procedure di validazione, verifica e controllo esterno di cui alla vigente normativa. All'erogatore viene riconosciuta la produzione, nei limiti del budget, da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, e di quella appropriata accertata in contraddittorio con l'ASP.
- 1. Le Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia di appropriatezza e qualità.
 - 2. L'Erogatore dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature, fatti salvi caso fortuito e forza maggiore, e si impegna a tenere a disposizione dell'ASP e della Regione Calabria, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata.
 - 3. L'erogazione della prestazione sanitaria, ammessa alla remunerazione a carico del S.S.R., è subordinata alla richiesta compilata su Ricettario del SSN a cura del medico prescrittore, in conformità a quanto previsto dal 17 novembre 1988 n. 350, dal DM 17 marzo 2008 e Decreto 2 novembre 2011 e dalle disposizioni regionali in materia, ovvero attraverso lettera o verbale di emergenza del sanitario della struttura accettante sul quale dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:
 - a. Dati anagrafici del paziente;
 - b. Tipo di trattamento richiesto.
 - 3-bis. Ai fini dell'appropriatezza e della corretta remunerazione, deve essere previsto, da parte delle UVM competenti per territorio, il controllo della coerenza tra le condizioni cliniche dei pazienti e il ricovero nelle diverse tipologie di strutture private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime riabilitativo regionale in materia;
 - 4. Le prestazioni sanitarie e socio sanitarie sono erogate dalla struttura secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi e di accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.
 - 5. L'Erogatore s'impegna a svolgere le prestazioni sanitarie e socio sanitarie nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. obbligandosi di osservare le misure minime di sicurezza e, segnatamente per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, a predisporre quanto richiesto dall'art. 34 del richiamato Codice:
 - a. l'autenticazione informatica;
 - b. l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - c. l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - d. l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici - provvedendo anche alla formazione degli stessi al fine di garantire l'effettiva protezione dei dati, nonché l'efficacia delle misure minime adottate;
 - e. la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - f. l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

Articolo 5 Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



- g. l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
6. Si impegna, in ogni caso, al rispetto di quanto previsto al titolo V, del D.Lgs. n. 196/2003, rubricato: "Trattamento di dati personali in ambito sanitario".
7. Le prestazioni sanitarie e socio sanitarie dovranno essere erogate da personale operante presso la struttura che sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa e che non versi in situazione di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 6
Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore

1. Al fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle applicabili prescrizioni di legge e nel rispetto del Contratto, l'ASP e la Regione Calabria potranno in qualunque momento dare corso a ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate, con modalità che non siano d'ostacolo all'ordinario svolgimento delle attività sanitarie e socio sanitarie dell'Erogatore e con preavviso di almeno 24 ore.
2. Le verifiche si svolgeranno alla presenza del legale rappresentante dell'Erogatore il quale, in caso d'impedimento, dovrà delegare la relativa funzione. A tal fine, l'Erogatore s'impegna a:
 - a. predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'ASP e della Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile a legittimamente verificare il corretto adempimento;
 - b. conservare la documentazione relativa alle Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie rese, in funzione della sua successiva consegna all'ASP e alla Regione.
3. In ogni caso, l'Erogatore s'impegna a consentire lo svolgimento dei controlli esterni come disciplinati dalle norme tempo per tempo vigenti.
4. La struttura s'impegna a conservare, in ogni caso, anche mediante archivio informatico, tutta la documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore degli utenti del servizio sanitario, per il periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni e dagli atti di prassi nazionali e regionali. E' fatto salvo il periodo di conservazione prescritto per la documentazione sanitaria (circolare del Ministero della sanità n. 61 del 19 dicembre 1986 e s.m.i.).
5. La struttura s'impegna a fornire tutta la documentazione richiesta dall'ASP ovvero dalla Regione onde consentire lo svolgimento di controlli, verifiche, ovvero per adempiere ad attività statistiche e/o di analisi di flussi regionali e nazionali, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti trattati.
6. Di ciascun accesso preordinato all'acquisizione della documentazione, ovvero allo svolgimento dei controlli e delle verifiche, potrà essere redatto verbale di cui copia spetterà alla struttura.
7. La documentazione dovrà essere fornita, dalla struttura, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
8. L'Erogatore si impegna a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli obblighi informativi stabiliti dalle normative nazionali, ministeriali (NSIS) e regionali. L'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 12.

Articolo 7
Tariffe e Corrispettivi

1. Per ciascuna Prestazione Sanitaria e Socio Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'ASP sarà obbligata a corrispondere all'Erogatore, entro i limiti del budget annuale asse-





1. Il presente contratto decorre dal 01 gennaio 2018 e avrà durata sino al 31 dicembre 2018.
2. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni di sinallagma che regolerà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall' 1 gennaio 2019, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.

Decorrenza e durata
Articolo 9

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. b) del DM 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", l'Erogatore è tenuto annualmente a trasmettere alla Regione Calabria, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici e depositato in CCIAA.
2. La successiva validazione delle fatture, la liquidazione e il pagamento dovranno avvenire in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, nel rispetto, in ogni caso delle modalità e dei tempi di volta in volta in uso presso la Regione.
3. La procedura di liquidazione avrà a oggetto anche la verifica della posizione di ciascuna impresa in relazione a quanto disposto dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e da ultimo interpretato dalla Circolare MEF n. 29 dell'8 ottobre 2009 ("Art. 48-bis") nonché la verifica della regolarità contributiva prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre del 2007 ("D.M. 24 ottobre 2007") e ss. mm. e ii.
4. L'Erogatore s'impegna a fatturare secondo il formato di fatturazione elettronica, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/04/2014 n. 66.
1. L'istruttoria amministrativo-contabile verrà eseguita secondo i relativi provvedimenti regionali ed è condizionata alla presentazione della fattura e degli allegati che diano conto delle prestazioni erogate.

Bilanci, modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento dei corrispettivi
Articolo 8

1. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 6), e sino all'intervenuta trasmissione dei dati medesimi.
 2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie.
 3. Al presente accordo si applica, comunque, quanto disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis) del D.Lgs. 502/1992, a mente del quale "le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlate ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento di modificazioni comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate di cui alla lettera b), si intende rideeterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato".
- Restante di spesa per le prestazioni di APA e PAC e di Specialistica Ambulatoriale;
- gato, un importo calcolato facendo applicazione alle tariffe razione temporis vigenti. Il tetto di spesa per pazienti regionali ed extraregionali è inteso al lordo della compartecipazione alla spesa dei cittadini per le prestazioni di spesa per le



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



3. Il presente contratto è redatto in quattro copie, una per la Struttura e tre per l'ASP, che ne curerà tempestivamente la notifica di due esemplari uno alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e uno alla la Struttura Commissariale.

**Articolo 10
Cessione del Contratto**

1. Il presente Contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso della Regione Calabria. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 12) e causa di risoluzione del contratto.

**Articolo 11
Cessione dei crediti**

1. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti dell'Erogatore derivanti dal presente Contratto, l'Erogatore medesimo dovrà notificare l'atto di cessione all'ASP competente (al domicilio indicato) a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. Entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dell'atto, trasmesso con le modalità di cui sopra, l'ASP è tenuta a comunicare espressamente, al domicilio indicato nel presente accordo ovvero al fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata, l'adesione o il diniego alla cessione. Decorso tale termine, la cessione avrà, comunque, efficacia nei confronti dell'ASP, anche ai fini dei controlli dovuti ai sensi della normativa vigente. L'amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

2. L'ASP s'impegna a comunicare l'accettazione della cessione del credito.

3. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi all'accordo tra ASP e struttura, avente ad oggetto i crediti sanitari.

**Articolo 12
Risoluzione per grave inadempimento**

Fermo ogni altro rimedio previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto s'intenderà risolto *ipso iure*, su dichiarazione della Regione Calabria, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate:

a. falsità di alcuna delle dichiarazioni rese all'art. 1) lettere a), b) e c) del presente Contratto;
 b. accertata sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2) lettera g);
 c. violazione dell'art. 10 in materia di cessione del contratto;
 d. diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo;

2. Il presente Contratto s'intenderà, altresì, risolto, in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate che siano di rilevanza tale da determinare un grave inadempimento dell'erogatore:

a. esistenza di precedenti condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;
 b. accertata violazione delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonei ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie (art. 2, lettera h);
 c. ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5);
 d. impedimento al controllo esercitato da ASP o Regione Calabria ai sensi dell'art. 6);
 e. inosservanza degli obblighi di trasmissione dei dati di cui all'art. 6);
 f. inosservanza di quanto previsto dall'art. 11) in materia di cessione del credito.

3. In caso di sospensione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto, fermo restando l'obbligo di assistere i pazienti già in carico.





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE
CALABRIA

4. Qualora l'ASP ravvisi una delle condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. Trascorso tale termine, l'ASP invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione. La Regione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, per i casi di cui al comma 2, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, affidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere. In difetto di adempimento, la Regione dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

5. Fermo e improrogabile quanto sopra, la mancata trasmissione della documentazione di cui al superiore art. 2) lettere b), c), d), e), g), h) nei termini ivi determinati, senza congrua giustificazione da parte delle Strutture interessate, comporterà l'adozione, da parte della ASP, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. La mancata ottemperanza prelude la stipula del contratto ovvero, in vigenza di contratto, è idonea a determinare la sospensione automatica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del quindicesimo giorno prescritto per l'adempimento. La sospensione non consente di porre a carico del SSR la produzione erogata dalla struttura; trascorsi sei mesi, nel caso di persistente adempimento, la Regione procede alla risoluzione del contratto stesso per inadempimento di obblighi informativi.

6. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'ASP e, conseguentemente, della Regione Calabria al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.

7. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 della normativa antimafia, il contratto sarà risolto *ipso iure* su dichiarazione dell'ASP senza concessione di termini per dedurre.

8. Resta inteso che, in caso di risoluzione, la struttura s'impegna a non ricoverare pazienti (salvo che per esigenze indifferibili e su richiesta dell'ASP territorialmente competente).

Articolo 13 Controversie

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente Contratto, saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede l'ASP che sottoscrive il presente Contratto, con esclusione di ogni Foro con-

Articolo 14 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

1-bis. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

2. Resta inteso che l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto,





CASA DI CURA PRIVATA
FRA.RO. S.R.L.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Giulia Roperto

Per Villa Michelino FRA.RO. srl, il Rappresentante Legale, dr.ssa Angela Giulia Roperto,

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Catanzaro, il Rappresentante Legale, dr. Giuseppe Ferri,

Catanzaro II, 03 aprile 2018

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da consegnare alla Regione.

CLAUSOLE VESSATORIE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., l'Erogatore dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 2) Documentazione e adempimenti; 4) Volume di prestazioni erogabili e corrispettivi massimi; 5) Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie; 6) Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore; 7) Tariffe e Corrispettivi; 8) Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento dei corrispettivi; 10) Cessione del Contratto; 11) Cessione dei crediti; 12) Risoluzione per grave inadempimento; 14) Clausola di salvaguardia

CASA DI CURA PRIVATA
FRA.RO. S.R.L.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela Giulia Roperto

Per Villa Michelino FRA.RO. srl, il Rappresentante Legale, dr.ssa Angela Giulia Roperto,

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Catanzaro, il Rappresentante Legale, dr. Giuseppe Ferri,

Catanzaro II, 03 aprile 2018

3. L'ASP elegge il proprio domicilio informatico alla casella PEC : direzione generale@pec.asp.cz.it

2. L'ente/ la società elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata : frarosrl@arubapec.it


1. Le parti eleggono domicilio a ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente contratto accordo presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.

Elezione di domicilio Articolo 16

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. imposta di registro di cui al D.P.R n 131/1986.

Registrazione Articolo 15

3. Ai sensi dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 *quater* della struttura è sospeso.
come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative.



AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO



Rep. No 263 del 03.04.2018

Drg_TXT	TIPO DRG	DRG NUM	Drg : Descrizione	Ortopedia				TOTALE RICOVERI 2018				Post Acuzie 2018				TOT VAL RICOVERI	TOT VAL RIAB	TOT VAL LUNG	TOTALE VAL		
				1	1	2	2	1	1	2	2	TOT RIAB	TOT GG RIAB	TOT LUNG	TOT GG LUNG						
DRG TXT			Villa Michelino	2018 RES	2018 EXT	2018 RES	2018 EXT	2018 RES	2018 EXT	2018 RES	2018 EXT	2018 RES	2018 EXT	TOT RIAB	TOT GG RIAB	TOT LUNG	TOT GG LUNG				
12	MEDICO	12	Malattie degenerative del sistema nervoso					0	0	0	0			24	521	0	0	0,00	151.893,90	-	151.893,90
211	CHIRURGICO	211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazion	13	10			13	10	0	0			0	0	0	0	140.277,00	-	-	140.277,00
219	CHIRURGICO	219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca	15	14			15	14	0	0			0	0	0	0	127.745,00	-	-	127.745,00
220	CHIRURGICO	220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca	1	1			1	1	0	0			0	0	0	0	6.572,00	-	-	6.572,00
224	CHIRURGICO	224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccet	15	12	4	4	15	12	4	4			0	0	0	0	131.277,00	-	-	131.277,00
225	CHIRURGICO	225	Interventi sul piede	50	18	14	14	50	18	14	14			0	0	0	0	234.764,00	-	-	234.764,00
234	CHIRURGICO	234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e	5	8			5	8	0	0			0	0	0	0	60.177,00	-	-	60.177,00
249	MEDICO LEA	249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema r					0	0	0	0			200	2380	0	0	0,00	1.306.047,70	-	1.306.047,70
443	CHIRURGICO	443	Altri interventi chirurgici per traumatismo, senza	1		2		1	0	2	0			0	0	0	0	6.406,00	-	-	6.406,00
466	MEDICO LEA	466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neopla					0	0	0	0			72	327	0	0	0,00	252.459,60	-	252.459,60
498	CHIRURGICO	498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	32	26			32	26	0	0			0	0	0	0	717.808,00	-	-	717.808,00
500	CHIRURGICO	500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi	20	18			20	18	0	0			0	0	0	0	139.536,00	-	-	139.536,00
503	LEA DCAS APA	503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principa	5	5	10	5	5	5	10	5			0	0	0	0	44.599,00	-	-	44.599,00
520	CHIRURGICO	520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	2	2			2	2	0	0			0	0	0	0	31.664,00	-	-	31.664,00
544	CHIRURGICO	544	Sostituzione di articolazioni maggiori e o reimp	60	90			60	90	0	0			0	0	0	0	1.325.550,00	-	-	1.325.550,00
545	CHIRURGICO	545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocci	7	9			7	9	0	0			0	0	0	0	178.432,00	-	-	178.432,00
TOTALE				226	213	30	23	226	213	30	23			296	3228	0	0	3.144.807,00	1.710.401,20	-	4.855.208,20



Handwritten signature

CASA DI CURA PRIVATA
"VILLA MICHELINO"
 FRA.RO. S.r.l.
 IL PRESIDENTE
 Dott.ssa Angela Giulia Roperto